

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 maggio 2003.

**Impegno della somma di € 3.340.163,74 a favore delle regioni e delle province autonome.** . . . . . Pag. 4

DECRETO 28 maggio 2003.

**Impegno della somma di € 267.872,04 a favore delle regioni e delle province autonome.** . . . . . Pag. 7

#### Ministero della salute

DECRETO 14 luglio 2003.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Levissima» - Società Sanpellegrino S.p.a, in Valdisotto.**  
Pag. 9

#### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 15 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Casa Nostra soc. coop.va a r.l.», in Lavello.** . . . . . Pag. 9

DECRETO 15 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Uguaglianza» a r.l., in Potenza.** . . . . . Pag. 10

DECRETO 22 luglio 2003.

**Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi** . . . . . Pag. 11

DECRETO 23 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Agricola di Mompeo», in Mompeo.** . . . . . Pag. 11

DECRETO 25 luglio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa turistica Il Cormorano» S.c. a r.l., in Lozzo di Cadore.** . . . . . Pag. 11

#### Ministero delle attività produttive

DECRETO 22 luglio 2003.

**Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia.** . . . . . Pag. 12

**Ministero per i beni  
e le attività culturali**

DECRETO 16 aprile 2003.

**Ripristino del biglietto d'ingresso nel sito del Palatino in Roma per la ricorrenza del 21 aprile.** . . . . . Pag. 13

DECRETO 5 maggio 2003.

**Aumento del prezzo del biglietto in occasione della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis» ospitata nel Museo archeologico nazionale di Napoli.** . . . . . Pag. 14

DECRETO 7 maggio 2003.

**Istituzioni di un biglietto in occasione della realizzazione della mostra intitolata «Nike - il gioco e la vittoria» per l'ingresso al circuito Colosseo - Palatino che ospiterà la rassegna stessa** . . . . . Pag. 14

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

**Estensione applicativa nell'utilizzo dell'anticipazione di 155 milioni di euro di cui alla delibera n. 60/2002.** (Deliberazione n. 14/03) . . . . . Pag. 15

**Agenzia delle entrate**

DECRETO 18 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Treviglio.** . . . . . Pag. 16

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania** Pag. 16

**Autorità per l'energia  
elettrica e il gas**

DELIBERAZIONE 17 luglio 2003.

**Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni.** (Deliberazione n. 83/03) . . . . . Pag. 16

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero della salute:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Coxxil» . . . . . Pag. 20

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arofexx» . . . . . Pag. 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolostop» . . . . . Pag. 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miraxx» . . . . . Pag. 22

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa» . . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Artilog» . . . . . Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Celebrix» . . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abelet» . . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ» . . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meningitec» . . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Taxol» . . . . . Pag. 29

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale mantovano tra cooperative d'abitazione - Abitcoop - Mantova a r.l.», in Mantova . . . Pag. 29

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Gonzaghese a r.l.», in Gonzaga . . . . . Pag. 29

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Deritmica a r.l.», in Virgilio . . . . . Pag. 29

**Ministero delle politiche agricole e forestali:**

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Siurana» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento. Pag. 30

Domanda di registrazione della denominazione «Arbroath Smokies» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . . Pag. 30

Domanda di registrazione della denominazione «Ensaimada de Mallorca - Ensaimada mallorquina» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pag. 30

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:** Iscrizione dell'Istituto Montana Zugerberg di Zug-Svizzera nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 . . . . . Pag. 30

**Autorità di bacino del fiume Po:** Avviso di adozione del «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001. Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi» . . . . . Pag. 30

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2003.

**Impegno della somma di € 3.340.163,74 a favore delle regioni e delle province autonome.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6 lettera a), che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, per il 2003;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge 153/1975;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 32 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di lire 17.309.972.000 pari ad € 8.939.854,62, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 2 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di lire 12.538.264.975 pari ad € 6.475.473,45, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6 lettera a) della legge n. 153/1975;

Considerato che con decreto ministeriale n. 33892 del 16 aprile 2003, viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.608.037,00, per l'esercizio 2003, al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 153/1975, art. 6 lettera a), e legge n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975 art. 6 lettera a) va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 3.340.163,74, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2003, l'importo complessivo di € 3.340.163,74 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1989 al 1995 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1989	
<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1974 di L. 490.000.000)	
Mutuo ventennale .....	253.063,88
TOTALE . . .	253.063,88
ANNUALITÀ 1990	
<i>Regione Marche</i> (L.I. 1974 di L. 300.000.000)	
Mutuo ventennale .....	21.759,95
TOTALE . . .	21.759,95
<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1975 di L. 739.000.000)	
Mutuo ventennale .....	381.661,65
TOTALE . . .	381.661,65
<i>Regione Liguria</i> (L.I. 1974 di L. 70.000.000)	
Mutuo ventennale .....	36.151,98
TOTALE . . .	36.151,98

<i>Regione Friuli-Venezia Giulia</i> (L.I. 1974 di L. 150.000.000)		<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1976 di L. 897.000.000)	
Mutuo ventennale .....	26.163,51	Mutuo ventennale .....	206.121,37
TOTALE . . .	26.163,51	Mutuo quindicennale .....	38.671,68
ANNUALITÀ 1991		Mutuo ventennale .....	58.033,83
<i>Regione Lombardia</i> (L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)		TOTALE . . .	302.826,88
Mutuo ventennale .....	40.527,05	<i>Regione Liguria</i> (L.I. 1975 di L. 107.000.000)	
Mutuo ventennale .....	16.683,99	Mutuo ventennale .....	55.260,89
TOTALE . . .	57.211,04	(L.I. 1975 di L. 128.000.000)	
<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)		Mutuo ventennale .....	60.658,73
Mutuo ventennale .....	17.983,43	TOTALE . . .	115.919,61
Mutuo ventennale .....	15.390,82	ANNUALITÀ 1992	
TOTALE . . .	33.374,25	<i>Regione Lombardia</i> (L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)	
<i>Regione Toscana</i> (L.I. 1974 di L. 520.000.000)		Mutuo ventennale .....	64.845,71
Mutuo ventennale .....	115.474,61	TOTALE . . .	64.845,71
TOTALE . . .	115.474,61	<i>Regione Toscana</i> (L.I. 1975 di L. 784.000.000)	
<i>Regione Valle d'Aosta</i> (L.I. 1974 di L. 50.000.000)		Mutuo ventennale .....	306.070,09
Mutuo ventennale .....	25.822,84	(L.I. 1976 di L. 958.000.000)	
TOTALE . . .	25.822,84	Mutuo ventennale .....	406.177,26
<i>Provincia autonoma di Bolzano</i> (L.I. 1974 di L. 160.000.000)		TOTALE . . .	712.247,35
Mutuo ventennale .....	82.633,10	<i>Regione Valle d'Aosta</i> (L.I. 1975 di L. 73.000.000)	
TOTALE . . .	82.633,10	Mutuo ventennale .....	37.701,35
<i>Provincia autonoma di Trento</i> (L.I. 1974 di L. 140.000.000)		(L.I. 1976 di L. 91.000.000)	
Mutuo ventennale .....	72.303,97	Mutuo ventennale .....	38.720,64
TOTALE . . .	72.303,97	TOTALE . . .	76.421,99
<i>Regione Umbria</i> (L.I. 1974 di L. 205.000.000)		<i>Provincia autonoma di Bolzano</i> (L.I. 1975 di L. 237.000.000)	
Mutuo ventennale .....	2.834,78	Mutuo ventennale .....	106.737,44
Mutuo ventennale .....	5.803,66	Mutuo diciannovenale .....	16.662,85
TOTALE . . .	8.638,43	(L.I. 1976 di L. 322.000.000)	
		Mutuo diciannovenale .....	97.564,42
		TOTALE . . .	219.964,71

<i>Provincia autonoma di Trento</i> (L.I. 1975 di L. 209.000.000)		<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
Mutuo ventennale .....	94.807,35	Mutuo ventennale .....	17.319,70
Mutuo diciannovenale .....	13.132,14		
(L.I. 1976 di L. 284.000.000)		TOTALE . . .	17.319,70
Mutuo diciannovenale .....	3.013,02		
TOTALE . . .	110.952,51	ANNUALITÀ 1995	
<i>Regione Marche</i> (L.I. 1974 di L. 300.000.000)		<i>Regione Lombardia</i> (L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)	
Mutuo ventennale .....	57.900,26	Mutuo ventennale .....	13.663,52
TOTALE . . .	57.900,26	(L.I. 1978 di L. 1.431.000.000)	
<i>Regione Umbria</i> (L.I. 1975 di L. 312.000.000)		Mutuo ventennale .....	2.416,78
Mutuo ventennale .....	52.845,92	Mutuo ventennale .....	4.855,62
TOTALE . . .	52.845,92	TOTALE . . .	20.935,92
<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)		<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
Mutuo ventennale .....	71.462,04	Mutuo ventennale .....	114.249,96
TOTALE . . .	71.462,04	TOTALE . . .	114.249,96
ANNUALITÀ 1993		<i>Regione Emilia-Romagna</i> (L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)	
<i>Regione Lombardia</i> (L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)		Mutuo ventennale .....	141.134,31
Mutuo ventennale .....	458,29	Mutuo ventennale .....	32.296,96
Mutuo ventennale .....	9.733,54	Mutuo ventennale .....	2.354,57
TOTALE . . .	10.191,83	TOTALE . . .	175.785,84
<i>Regione Emilia-Romagna</i> (L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)		<i>Riepilogo totale generale</i>	
Mutuo ventennale .....	44.422,36	Regione Valle d'Aosta .....	102.244,83
TOTALE . . .	44.422,36	Regione Lombardia .....	159.815,66
<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)		Regione Piemonte .....	164.943,91
Mutuo ventennale .....	50.980,76	Regione Emilia-Romagna .....	220.208,20
TOTALE . . .	50.980,76	Regione Toscana .....	827.721,96
ANNUALITÀ 1994		Regione Umbria .....	61.484,36
<i>Regione Lombardia</i> (L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)		Regione Marche .....	79.660,21
Mutuo ventennale .....	6.631,16	Regione Veneto .....	1.059.995,21
TOTALE . . .	6.631,16	Regione Liguria .....	152.071,60
		Regione Friuli-Venezia Giulia .....	26.163,51
		P.A. Trento .....	183.256,48
		P.A. Bolzano .....	302.597,81
		TOTALE . . .	3.340.163,74

## Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 3.340.163,74 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto;

## Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo n. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

*Il direttore generale:* BITETTI

03A09132

DECRETO 28 maggio 2003.

**Impegno della somma di € 267.872,04 a favore delle regioni e delle province autonome.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15 lettera c), che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, per il 2003;

Visto il decreto n. 15 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 1991, foglio n. 244, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera c) della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 18 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 1992, foglio n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera c) della legge n. 153/1976;

Visto il decreto n. 21 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corri-

spondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera c) della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.945, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera c) della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 1 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di lire 1.002.431.945, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera c) della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale n. 33892 del 16 aprile 2003, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa dell'importo complessivo di € 3.608.037,00, per l'esercizio 2003, al capitolo n. 7635 dello stato di previsione dei questo Ministero, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 352/1976, art. 15 lettera c), e legge n. 153/1975;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976 art. 15 lettera c) va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 267.872,04, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2003, l'importo complessivo di € 267.872,04 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1991 al 1995 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

	ANNUALITÀ 1991	Importi in euro
<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1976 di L. 20.368.000)		
Mutuo ventennale .....		7.894,39
	TOTALE . . .	7.894,39
<i>Regione Liguria</i> (L.I. 1976 di L. 10.868.000)		
Mutuo ventennale .....		5.604,67
	(L.I. 1977 di L. 8.022.075)	
Mutuo ventennale .....		4.143,07
	TOTALE . . .	9.747,73
<i>Regione Friuli-Venezia Giulia</i> (L.I. 1976 di L. 6.377.000)		
Mutuo ventennale .....		1.899,98
	TOTALE . . .	1.899,98

ANNUALITÀ 1992		ANNUALITÀ 1995	
<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1976 di L. 34.895.000)		<i>Regione Umbria</i> (L.I. 1976 di L. 11.478.000)	
Mutuo ventennale .....	588,51	Mutuo ventennale .....	1.513,95
Mutuo ventennale .....	1.645,20	TOTALE . . .	1.513,95
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)		<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1980 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale .....	5.440,18	Mutuo ventennale .....	14.135,90
Mutuo ventennale .....	1.961,26	TOTALE . . .	14.135,90
TOTALE . . .	9.635,15	ANNUALITÀ 1995	
<i>Provincia autonoma di Bolzano</i> (L.I. 1976 di L. 8.050.000)		<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
Mutuo ventennale .....	3.689,59	Mutuo ventennale .....	33.889,66
TOTALE . . .	3.689,59	TOTALE . . .	33.889,66
<i>Regione Umbria</i> (L.I. 1976 di L. 11.478.000)		<i>Regione Emilia-Romagna</i> (L.I. 1978 di L. 99.842.000)	
Mutuo ventennale .....	1.807,58	Mutuo ventennale .....	638,75
TOTALE . . .	1.807,58	Mutuo ventennale .....	6.179,28
ANNUALITÀ 1993		TOTALE . . .	6.818,04
<i>Regione Emilia-Romagna</i> (L.I. 1978 di L. 99.842.000)		<i>Regione Toscana</i> (L.I. 1977 di L. 48.641.000)	
Mutuo ventennale .....	1.093,40	Mutuo ventennale .....	25.120,98
TOTALE . . .	1.093,40	TOTALE . . .	25.120,98
<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1976 di L. 34.895.000)		<i>Regione Veneto</i> (L.I. 1979 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale .....	4.770,88	Mutuo ventennale .....	19.521,03
(L.I. 1977 di L. 69.791.000)		(L.I. 1980 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale .....	36.044,04	Mutuo ventennale .....	16.887,26
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)		TOTALE . . .	36.408,29
Mutuo ventennale .....	2.826,51	<i>Riepilogo totale generale</i>	
TOTALE . . .	43.641,43	Regione Piemonte .....	157.742,21
ANNUALITÀ 1994		Regione Emilia-Romagna .....	7.911,44
<i>Regione Piemonte</i> (L.I. 1976 di L. 34.895.000)		Regione Toscana .....	25.120,98
Mutuo ventennale .....	2.413,80	Regione Umbria .....	3.321,53
(L.I. 1978 di L. 136.344.000)		Regione Veneto .....	58.438,58
Mutuo ventennale .....	66.394,32	Regione Liguria .....	9.747,73
Mutuo ventennale .....	1.767,85	Regione Friuli-Venezia Giulia .....	1.899,98
TOTALE . . .	70.575,97	Provincia autonoma di Bolzano .....	3.689,59
		TOTALE . . .	267.872,04

## Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 267.872,04 a favore delle regioni e provincie autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

## Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

*Il direttore generale:* BITETTI

03A09133

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2003.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Levissima» - Società Sanpellegrino S.p.a., in Valdisotto.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1999, n. 3258-162 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio) con il quale sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici e può favorire l'eliminazione urinarie dell'acido urico»;

Vista la domanda in data 9 dicembre 2002 con la quale la società Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto di poter riportare in etichetta, oltre alle sopra citate diciture, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nelle seduta del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

## Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio), oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3258-162, possono essere riportate anche le seguenti indicazioni: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

## Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 luglio 2003

*p. Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09142

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Casa Nostra soc. coop.va a r.l.», in Lavello.**

### IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544 primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali

del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «Edilizia Casa Nostra soc. coop.va a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Umberto Montano in data 3 marzo 1964, repertorio n. 19887, B.U.S.C. n. 81/85739.

Potenza, 15 luglio 2003

*Il reggente:* MONTANARELLA

03A09140

DECRETO 15 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Uguaglianza» a r.l., in Potenza.**

IL REGGENTE  
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno

depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa edilizia «Uguaglianza» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. - Domenicantonio Zotta in data 4 luglio 1962, repertorio n. 18328, B.U.S.C. n. 397/76040.

Potenza, 15 luglio 2003

*Il reggente:* MONTANARELLA

03A09141

DECRETO 22 luglio 2003.

**Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI BRINDISI**

Visto il proprio decreto n. 465 del 17 dicembre 1991 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi con il quale veniva nominato componente supplente della commissione medesima il sig. Giovanni Anglani in rappresentanza della U.I.L. di Brindisi;

Vista la nota del 26 giugno 2003 con la quale il sig. Giovanni Anglani ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista la nota del 16 luglio 2003 della U.I.L. di Brindisi, con la quale il sig. Amedeo Argentieri, nato a Brindisi il 18 febbraio 1954, ivi residente alla via Martiri delle Ardeatine n. 18, viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Giovanni Anglani, dimissionario.

Decreta:

Il sig. Amedeo Argentieri, nato a Brindisi il 18 febbraio 1954, viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della U.I.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Giovanni Anglani.

Brindisi, 22 luglio 2003

*Il direttore provinciale:* MARZO

03A09145

DECRETO 23 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Agricola di Mompeo», in Mompeo.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI RIETI**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decantate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Agricola di Mompeo», con sede a Mompeo (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cicconetti in data 30 gennaio 1977, repertorio n. 8728, registro società n. 1183, presso il tribunale di Rieti.

Rieti, 23 luglio 2003

*Il direttore:* DIANA

03A09127

DECRETO 25 luglio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa turistica Il Cormorano» S.c. a r.l., in Lozzo di Cadore.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI BELLUNO**

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, e cioè il «Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative» (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999);

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinata con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 21 dicembre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la «Società cooperativa turistica Il Cormorano» s.c.a.r.l., con sede in Lozzo di Cadore (Belluno) - loc. Pian dei Buoi, è stata sciolta ed il sig. De Rossi geom. Paolo ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale di mancata revisione del 19 novembre 2002 della confederazione cooperative italiane con il quale si richiedeva la sostituzione del liquidatore ricorrendone gli estremi di legge;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 30 aprile 2003;

Ritenuta necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, così;

Decreta:

Il sig. Dante rag. Schiffino, via Mur di Cadola, 14 - 32100 Belluno, è nominato liquidatore della «Società cooperativa turistica Il Cormorano» s.c.a.r.l., con sede in Lozzo di Cadore (Belluno), costituita per rogito notaio Remo Holler del 9 novembre 1981, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 dicembre 1995, in sostituzione del sig. De Rossi geom. Paolo, via San Bellino, 43 - Albignasego (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso ai T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Belluno, 25 luglio 2003

p. *Il direttore provinciale:* DE SANTIS

03A09139

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2003.

**Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia.**

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora delle attività produttive, siano nominati i componenti ed i segretari del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. le attività pubblicistiche già svolte dall'INA - Ente pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto in data 21 luglio 2000 e successive modificazioni con il quale il comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è stato ricostituito per la durata di anni tre;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per un triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per un triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente art. 1 è composto oltre che dai membri di diritto della CONSAP S.p.a., di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, dai seguenti membri:

dott. Giuseppe Baldari e dirigenti in rappresentanza del Ministero;

dott. Raffaele Morrone in rappresentanza del Ministero delle attività produttive;

Avv. Cesare Citro dirigente dell'Area giuridico amministrativa della CONSAP S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

dott. Alberto De Gaetano in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

dott. Romualdo Cirò Candiano in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dal dott. Paolo Panarelli, dirigente di secondo grado della CONSAP S.p.a. e dalla dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, funzionario di qualifica funzionale C3 del Ministero delle attività produttive.

Roma, 22 luglio 2003

*Il Ministro:* MARZANO

03A09148

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 aprile 2003.

**Ripristino del biglietto d'ingresso nel sito del Palatino in Roma per la ricorrenza del 21 aprile.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1998 che istituiva l'ingresso gratuito al complesso archeologico del Palatino per la ricorrenza del 21 aprile;

Visto il successivo decreto ministeriale 24 ottobre 2001 che istituisce un unico biglietto di ingresso cumulativo per il Colosseo e il Palatino;

Constatata l'impossibilità di consentire l'ingresso gratuito al Palatino senza interferire sull'incasso dovuto per la visita al Colosseo;

Vista la richiesta della Soprintendenza autonoma per i beni archeologici di Roma in data 11 aprile 2003 prot. 11467;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 15 aprile 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Viene abrogato il citato decreto 5 gennaio 1998 relativo alla concessione d'ingresso gratuito nel sito del Palatino in Roma per la ricorrenza del 21 aprile e vengono confermate le modalità di riscossione del biglietto d'ingresso secondo il dispositivo del decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 aprile 2003

*Il direttore generale:* PROIETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003,  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 141*

03A09386

DECRETO 5 maggio 2003.

**Aumento del prezzo del biglietto in occasione della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis» ospitata nel Museo archeologico nazionale di Napoli.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER I BENI ARCHEOLOGICI**

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 con cui è stato istituito un biglietto integrato di € 9,00 (intero) ed € 5,25 (ridotto), aumentato di € 2,50 rispetto al biglietto normale, per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Napoli in occasione della Mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis» dal 20 marzo al 31 agosto 2003;

Vista la nota n. 8066 del 25 marzo 2003 della Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con cui viene proposto l'aumento nella stessa misura (€ 2,50) e per lo stesso periodo anche del biglietto cumulativo del cosiddetto «Circuito archeologico Napoli - Campi Flegrei» portandolo dal costo attuale di € 8,50 ad € 11,00;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 15 aprile 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 20 marzo al 31 agosto 2003 in occasione della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis ospitata nel Museo archeologico nazionale di Napoli il biglietto cumulativo del cosiddetto «Circuito archeologico Napoli - Campi Flegrei» è aumentato di € 2,50, per complessivi € 11,00, rispetto al biglietto normale, fissato in € 8,50, che viene, nel predetto periodo, soppresso.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 maggio 2003

*Il direttore generale:* PROIETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 146*

03A09385

DECRETO 7 maggio 2003.

**Istituzioni di un biglietto in occasione della realizzazione della mostra intitolata «Nike - il gioco e la vittoria» per l'ingresso al circuito Colosseo - Palatino che ospiterà la rassegna stessa.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER I BENI ARCHEOLOGICI**

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 11469 dell'11 aprile 2003 con la quale la Soprintendenza autonoma per i beni archeologici di Roma ha proposto l'applicazione di un supplemento di € 2,00 su tutti i biglietti d'ingresso al circuito Colosseo - Palatino [(interi € 10 (8 + 2), ridotti € 6 (4 + 2) e gratuiti aboliti e portati a € 2] in occasione dello svolgimento dal 1° luglio 2003 al 7 gennaio 2004 della mostra intitolata «Nike - il gioco e la vittoria» inserita tra le iniziative istituzionali promosse in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Visto il successivo decreto ministeriale 24 ottobre 2001 che istituisce un unico biglietto di ingresso cumulativo per il Colosseo e il Palatino;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 15 aprile 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 1° luglio 2003 al 7 gennaio 2004 in occasione della realizzazione della mostra intitolata «Nike - il gioco e la vittoria» di cui alle premesse del presente decreto è istituito un biglietto di € 10 (intero,

€ 6 (ridotto) ed € 2 (per il gratuito che viene provvisoriamente abolito), per l'ingresso al circuito Colosseo - Palatino che ospiterà la rassegna stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2003

*Il direttore generale:* PROIETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 147*

03A09384

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

**Estensione applicativa nell'utilizzo dell'anticipazione di 155 milioni di euro di cui alla delibera n. 60/2002.** (Deliberazione n. 14/03).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante disposizioni sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278/2002) con la quale è stata disposta un'anticipazione di 155 milioni di euro per l'esercizio

2002, temporaneamente posta a carico del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 sopra richiamato, volta a garantire continuità nel finanziamento del prestito d'onore;

Considerato che sono tuttora in corso iniziative di competenza delle regioni meridionali volte ad assicurare il cofinanziamento comunitario del prestito d'onore, nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2000-2006;

Tenuto conto della indifferibile urgenza di assicurare continuità a tutte le misure in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego di cui al citato decreto legislativo n. 185/2000 nelle predette regioni meridionali;

Ritenuto pertanto di dover estendere l'applicazione della citata propria delibera n. 60/2002 anche al finanziamento delle misure di autoimprenditorialità sopra richiamate;

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Delibera:

L'anticipazione di 155 milioni di euro per l'esercizio 2002, di cui alla propria delibera n. 60/2002 richiamata in premessa è destinata alle misure di autoimprenditorialità e di autoimpiego di cui, rispettivamente, al titolo I e al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000.

Roma, 14 marzo 2003

*Il presidente delegato*  
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*  
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003  
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5  
Economia e finanze, foglio n. 243*

03A09352

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

DECRETO 18 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Treviglio.**

**IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 23109/2003 in data 16 luglio 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Treviglio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Treviglio nei giorni 14 e 15 luglio 2003 a causa delle operazioni di trasloco alla sede definitiva;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Treviglio in data 14 e 15 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 luglio 2003

*Il direttore regionale:* ORSI

03A09354

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.**

**IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA SICILIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 15 luglio 2003.

*Motivazioni.*

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 155 del 16 luglio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, a causa di anomalie informatiche che non hanno consentito di procedere alle ordinarie attività lavorative, nel giorno 15 luglio 2003 è rimasto chiuso.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 28 luglio 2003

*Il direttore regionale f.f.:* BARBARA

03A09355

**AUTORITÀ PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS**

DELIBERAZIONE 17 luglio 2003.

**Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni.** (Deliberazione n. 83/03).

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 17 luglio 2003;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisce e aggiorna in relazione all'anda-

mento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità determina le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, e le tariffe per la vendita ai clienti non idonei, in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito; e che l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei;

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n. 58/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalità per la loro presentazione e approvazione;

ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti;

ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronuncerà in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;

con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02), l'Autorità, ha adottato una direttiva rivolta agli esercenti l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, prescrivendo a detti esercenti di:

a) continuare ad applicare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, nonché ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla

data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione, le condizioni di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della deliberazione n. 237/00, fintanto che detti clienti non abbiano accettato una nuova offerta contrattuale;

b) proporre, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi offerte, «offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento», ovvero, fino all'adozione di tale provvedimento, le condizioni economiche praticate ai sensi della deliberazione n. 237/00;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;

la deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante le modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e la modificazione di deliberazioni dell'Autorità;

la deliberazione n. 207/02;

le deliberazioni 19 dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 217/02), 12 febbraio 2003, n. 11/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 11/03) e 30 aprile 2003, n. 45/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 45/03), con le quali l'Autorità ha approvato le proposte delle opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 presentate da 570 esercenti relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

Considerato che:

per il combinato disposto degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 164/2000, e della deliberazione n. 207/02, a decorrere dal 1° gennaio 2003 le opzioni

tariffarie base relative al servizio di fornitura per l'anno termico 2002-2003, approvate dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 237/00:

a) costituiscono le condizioni economiche che l'esercente è tenuto a praticare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 non si trovavano nella condizione di cliente idoneo, nonché ai clienti finali che pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione, fino all'accettazione da parte di detti clienti di una nuova offerta contrattuale;

b) costituiscono le condizioni economiche che l'esercente è tenuto ad offrire, unitamente a quelle dallo stesso definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 non si trovavano nella condizione di cliente idoneo;

per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il «Questionario gas 2002», da utilizzare da parte degli esercenti;

in data 9 ottobre 2002 e in data 9 dicembre 2002, gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione n. 237/00, hanno dato comunicazione agli esercenti della mancata presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003;

in data 22 gennaio 2003 gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a 14 esercenti che non avevano provveduto a presentare le opzioni tariffarie di cui sopra che, in mancanza di una loro determinazione, sarebbe stata attivata la procedura prevista dell'art. 13, commi 7 e 8 della deliberazione n. 237/00;

647 esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo art. 13;

le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente alinea di 570 esercenti sono state approvate con le deliberazioni dell'Autorità n. 217/02, n. 11/03 e n. 45/03;

alla data del 16 luglio 2003, un ulteriore numero di esercenti (53) ha presentato proposte di opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:

a) l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;

b) l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;

c) i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;

d) tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;

e) la spesa unitaria annua, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente;

f) la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non è in alcun caso inferiore a T<sub>min</sub>, come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;

g) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD è determinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, così come modificato dalla deliberazione n. 58/01;

h) la componente transitoria CMP è determinata ai sensi dell'art. 9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, così come integrata dalla deliberazione n. 134/01;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00;

Delibera:

Art. 1.

*Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali per l'anno termico 2002-2003*

1.1. Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1.1 sono valide per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

2.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 17 luglio 2003

*Il presidente: RANCI*

ALLEGATO

**Tabella 1 - Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003**

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
17	BENACO GAS SRL	CREMA	CR
35	NAPOLETANA GAS SPA	NAPOLI	NA
36	METANOSUD SPA	MARCIANISE	CE
72	LIGURIA GAS SRL	CAIRO MONTENOTTE	SV
74	GRITTI GAS SRL	LODI	LO
78	SGC SOC.IMPIANTI DISTRIB.GAS CENTRI ABITATI SRL	CODOGNO	LO
81	GP GAS SRL	SAN GENESIO ED UNITI	PV
97	METANO CASALPUSTERLENGO SPA	MILANO	MI
102	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA	MILANO	MI
114	METANIZZAZIONE MERIDIONALE SRL	SAN SALVO	CH
120	AGES SPA	PERO	MI
128	OFFICINE GAS SRL - IMPIANTI E RETI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	CODOGNO	LO
135	RURAL GAS SRL	CREMONA	CR
142	SOC.ESERCIZIO IMPIANTI GAS - SEI GAS SPA	CREMONA	CR
156	SIMGAS SRL - SOC.IMPIANTI GAS	MILANO	MI
174	UTIM - UFFICIO TECNICO IMPIANTI METANO SPA	CODOGNO	LO
188	COSECON SPA	CONSELVE	PD
234	FRANCESCO SOLDO - GESTIONE IMPIANTI GAS	SALANDRA	MT
235	SLIM SICILIA SPA	SIRACUSA	SR
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	FORLI'	FO
238	METANSICULA SPA	CATANIA	CT
248	LUCANAGAS SRL	POTENZA	PZ
255	VIGENZONE GAS SRL	CONSELVE	PD
278	SLIM SPA - SOC.LOMBARDA IMPIANTI METANO	FIDENZA	PR
280	ARCALGAS PROGETTI SPA	PIACENZA	PC
346	AMPS SPA	PARMA	PR
384	COMUNE DI MOLINELLA	MOLINELLA	BO
433	ACOS - AZ CONSORTILE ACQUA E GAS SPA	NOVI LIGURE	AL
455	COMUNE DI CAZZANO SANT' ANDREA	CAZZANO SANT'ANDREA	BG
497	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
504	COMUNE DI AGNONE	AGNONE	IS
525	CONSIAG RETI SRL	PRATO	PO
598	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
604	COMUNE DI GILDONE	GILDONE	CB
608	COMUNE DI JELSI	JELSI	CB
835	COMUNE DI ORTONA	ORTONA	CH
710	COMUNE DI COLLECORVINO	COLLECORVINO	PE
734	GEMI SRL	BATTIPAGLIA	SA
735	SOCO GAS SPA	FIDENZA	PR
752	FLORENGAS SRL	CAMPI BISENZIO	FI
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN)	PORTO MANTOVANO	MN
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI	CAMPOBASSO	CB
787	AUTOGAS NORD SPA	VOLPIANO	TO
825	PETROLCARBO S.R.L.	LECCO	LC
835	GAS ALTO SANGRO S.R.L.	CASTEL DI SANGRO	AQ
908	SOC.VALNERINA SERVIZI SPA	NORCIA	PG
918	ULTRAGAS CM SPA	ROMA	RM
938	COMUNE DI SISSA	PARMA	PR
949	METANALPI VALSUSA SRL	GENOVA	GE
962	AGRAGAS SPA	PALERMO	PA
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA	PESARO	PS
1021	UNICA SPA	CESENA	FO
1025	COMUNE DI NAVELLI	NAVELLI	AQ

03A09353

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Coxxil».

*Estratto provvedimento UPC/II/1402 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: COXXIL.

Confezioni:

5 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037011/M;

7 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037023/M;

10 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037035/M;

14 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037047/M;

15 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037050/M;

28 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037062/M;

30 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037074/M;

50 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037086/M;

56 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037098/M;

60 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037100/M;

84 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037112/M;

90 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037124/M;

98 compresse in blister PVC/al da 12,5 mg -  
A.I.C. n. 035037136/M;

50 compresse in blister PVC/al monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037148/M;

500 compresse in blister PVC/al monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037151/M;

5 compresse in blister PVC/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037163/M;

7 compresse in blister PVC/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037175/M;

10 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037187/M;

14 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037199/M;

15 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037201/M;

28 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037213/M;

30 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037225/M;

50 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037237/M;

56 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037249/M;

60 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037252/M;

84 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037264/M;

90 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037276/M;

98 compresse in blister PVC/al da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037288/M;

50 compresse in blister PVC/al monodose da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037290/M;

500 compresse in blister PVC/al monodose da 25 mg -  
A.I.C. n. 035037302/M;

sospensione orale 12,5/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml -  
A.I.C. n. 035037314/M;

sospensione orale 12,5/5 ml 2 bottiglie (vetro) 150 ml -  
A.I.C. n. 035037326/M;

sospensione orale 25/5 ml 1 bottiglia (vetro) 150 ml -  
A.I.C. n. 035037338/M;

sospensione orale 25/5 ml 2 bottiglie (vetro) 150 ml -  
A.I.C. n. 035037340/M;

12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 035037353/M;

25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 035037365/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0403/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09362**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arofexx».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1403 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: AROFEXX.

Confezioni:

- 12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559017/M;  
 12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559029/M;  
 12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559031/M;  
 12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559043/M;  
 12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559056/M;  
 12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559068/M;  
 12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559070/M;  
 12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559082/M;  
 12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559094/M;  
 12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559106/M;  
 12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559118/M;  
 12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559120/M;  
 12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559132/M;  
 12,5 mg 50 compresse in blister monodose -  
 A.I.C. n. 034559144/M;  
 12,5 mg 500 compresse in blister monodose -  
 A.I.C. n. 034559157/M;  
 25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559169/M;  
 25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559171/M;  
 25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559183/M;  
 25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559195/M;  
 25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559207/M;  
 25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559219/M;  
 25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559221/M;  
 25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559233/M;  
 25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559245/M;  
 25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559258/M;  
 25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559260/M;  
 25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559272/M;  
 25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559284/M;  
 25 mg 50 compresse in blister monodose -  
 A.I.C. n. 034559296/M;  
 25 mg 500 compresse in blister monodose -  
 A.I.C. n. 034559308/M;  
 sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml -  
 A.I.C. n. 034559310/M;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml -  
 A.I.C. n. 034559322/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml -  
 A.I.C. n. 034559334/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml -  
 A.I.C. n. 034559346/M;

12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034559359/M;

25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034559361/M.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09363**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolostop».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1406 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: DOLOSTOP.

Confezioni:

5 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496013/M;

6 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496025/M;

7 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496037/M;

10 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496049/M;

14 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496052/M;

15 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496064/M;

20 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496076/M;

30 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496088/M;

50 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496090/M;

500 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 25 mg -  
 A.I.C. n. 035496102/M;

100 compresse in Flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035496114/M;

5 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496126/M;

6 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496138/M;

7 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496140/M;

10 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496153/M;

14 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496165/M;

30 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496177/M;

15 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496189/M;

20 compresse in Blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496191/M;

50 compresse in Blister PVC opaco / al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035496203/M;

500 compresse in Blister PVC opaco / al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035496215/M;

100 compresse in Flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035496227/M;

2 compresse in Blister PVC /opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496239/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0479/001-002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09357**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miraxx».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1407 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: MIRAXX.

Confezioni:

5 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497015/M;

6 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497027/M;

7 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497039/M;

10 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497041/M;

14 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497054/M;

15 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497066/M;

20 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497078/M;

30 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497080/M;

50 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035497092/M;

500 compresse in blister PVC opaco/al monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035497104/M;

100 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035497116/M;

5 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497128/M;

6 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497130/M;

7 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497142/M;

10 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497155/M;

14 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497167/M;

15 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497179/M;

20 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497181/M;

30 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497193/M;

50 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035497205/M;

500 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035497217/M;

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035497229/M;

2 compresse in blister PVC /opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497231/M.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0478/001-002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09356**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solexa».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1408 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625107/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625119/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625121/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625133/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625145/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625246/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625259/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625261/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625273/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625285/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625386/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625398/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625400/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625412/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625424/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625525/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625537/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625549/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625552/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625564/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625665/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625677/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625689/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625691/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625703/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625804/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625816/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625828/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625830/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625842/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09154**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Artilog».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1409 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622100/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622112/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622124/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622136/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622148/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622249/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622252/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622264/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622276/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622288/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622389/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622391/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622403/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622415/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622427/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622528/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622530/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622542/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622555/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622567/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622668/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622670/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622682/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622694/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622706/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622807/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622821/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622833/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622845/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09153**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Celebrex».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1411 del 23 giugno 2003*

Specialità medicinale: CELEBRES.

Confezioni:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0198/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09155**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abelcet»

*Estratto provvedimento UPC/II/1412 del 24 giugno 2003*

Specialità medicinale: ABELCET.

Confezioni: 10 Flaconi sosp. e. v. 20 ml + 10 aghi - A.I.C. n. 033002015/M.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0154/001/W022.

Tipo di modifica: aggiunta officina di produzione.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina Alpharma APS, Dalslandsgade 11, DK-2300, Copenhagen S, Danimarca come fornitore alternativo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09358**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ».

*Estratto provvedimento UPC/II/1413 del 24 giugno 2003*

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni:

7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine - A.I.C. n. 034283010/M;

14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine - A.I.C. n. 034283022/M;

7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine - A.I.C. n. 034283034/M;

14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine - A.I.C. n. 034283046/M;

7 cerotti transdermici 21 mg/21 h in bustine - A.I.C. n. 034283059/M;

14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine - A.I.C. n. 034283061/M.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0287/001-003/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: prolungamento del periodo di validità del prodotto da 24 a 36 mesi e modifica delle condizioni di conservazione: temperatura non superiore ai 25° C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09359**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meningitec».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1414 del 24 giugno 2003*

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438011/M;

10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438023/M.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numro procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: implementazione di modifiche relative alla sicurezza con variazioni nella sezione n. 4 (informazioni cliniche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09360**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Taxol».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1415 del 4 luglio 2003*

Specialità medicinale: TAXOL.

Confezioni:

1 flacone 30 mg/5 ml - A.I.C. n. 028848012/M;

flacone 100 mg/17 ml - A.I.C. n. 028848024/M.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0047/001-002/W029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori del condizionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09361**

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale mantovano tra cooperative d'abitazione - Abitcoop - Mantova a r.l.», in Mantova.**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio provinciale mantovano tra cooperative d'abitazione - Abitcoop - Mantova a r.l.», posizione n. 1996/197079 con sede in Mantova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Aporti in data 4 maggio 1982, repertorio n. 29775 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09211**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Gonzaghese a r.l.», in Gonzaga**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Gonzaghese a r.l.», posizione n. 160/60360 con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cocconcelli in data 9 febbraio 1958, repertorio n. 1237 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09212**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Deritmica a r.l.», in Virgilio**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Deritmica a r.l.», posizione n. 2074/218955 con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Massimo Aporti in data 3 marzo 1986, repertorio n. 39625 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro di Mantova, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09213**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Siurana» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C 162/8 dell'11 luglio 2003, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Siurana».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC. III - via XX Settembre, n. 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09173

### Domanda di registrazione della denominazione «Arbroath Smokies» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 141/10 del 17 giugno 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata da The Arbroath Fish Processors Association, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto, appartenente alla classe I.7. (pesce fresco, molluschi, crostacei e altri prodotti a base di pesce), denominato «Arbroath Smokies».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC. III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 17, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09174

### Domanda di registrazione della denominazione «Ensaïmada de Mallorca - Ensaïmada mallorquina» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 131/14 del 5 giugno 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associació de Forners i Pastissers de Balears, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di pasta zuccherata - denominato «Ensaïmada de Mallorca - Ensaïmada mallorquina».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09177

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Iscrizione dell'Istituto Montana Zugerberg di Zug-Svizzera nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 17 luglio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Montana Zugerberg di Zug-Svizzera.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A09150

## AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

### Avviso di adozione del «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001. Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi».

Si comunica che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 3/2003 del 25 febbraio 2003 ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi».

Si comunica altresì che il suddetto progetto di variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sede indicate nel B.U.R. Lombardia, sezione inserzioni, n. 27 del 2 luglio 2003 e sono disponibili per la consultazione, con le modalità indicate nel medesimo B.U.R. citato, fino alla scadenza del termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A09151

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 1 6 \*

€ 0,77